



N° PAP-00862-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 01/07/2024 al 16/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO

Comune di Tito Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE N°: 61/2024

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2024 - 1 luglio 15 settembre -

Il Sindaco

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Legge Regionale n.13 del 22 febbraio 2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'art.9, recante norme in materia di bruciatura delle stoppie;
VISTO il D.P.G.R. n. 00143 del 26 giugno 2024 "Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2024" individuato dal 1 luglio al 15 settembre c.a;
RICONOSCIUTA la necessità di emanare provvedimenti che valgono a prevenire ed evitare i pericoli di incendi durante la prossima stagione estiva;

A V V I S A

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali, fatti salvi i divieti per le aree protette:

- La bruciatura delle stoppie potrà effettuarsi in questo Comune a partire dal giorno 15 del mese di settembre c.a., dovrà in ogni caso essere effettuata di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
- Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Carabinieri Forestali dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
- Il proprietario o conduttore del fondo nel quale siano presenti stoppie, dovrà, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti, ridotta a metri cinque se trattasi di terreni con superficie inferiore ad un ettaro e/o se nel caso di superfici contigue con altre, condotte da soggetti diversi pure obbligati alla realizzazione della precesa. La larghezza della citata

precesa deve essere compresa fra i dodici e quindici metri, qualunque sia la estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbandonati o adiacenti a strade o ferrovie.

A carico dei trasgressori, fatta salva la normativa penale prevista in materia, per le violazioni di cui alla presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni pecuniarie già previste dall'art.12 della Legge Regionale del 22 Febbraio 2005, n.13 e precisamente:

- a) da Euro 380,00 ad Euro 2.600,00 per chiunque brucia le stoppie prima del termine temporale fissato dalla presente ordinanza;**
- b) da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque avvia la bruciatura fuori dagli orari consentiti e/o in condizioni atmosferiche avverse e/o non ne segue costantemente l'intero processo;**
- c) di Euro 160,00 per chiunque effettua la bruciatura delle stoppie senza inoltrare idonea comunicazione al Comando Carabinieri Forestali dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo;**
- d) da Euro 270,00 ad Euro 1.600,00 per chiunque non esegue le precese;**
- e) da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque esegue le precese con larghezza inferiore a quella prescritta.**

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Copia della presente, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/05, per opportuna conoscenza e rispettiva competenza, viene trasmessa al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza, al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Tito ed al Comando Polizia Locale di Tito.

Tito, 01/07/2024

Il Sindaco
FABIO LAURINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)

